

**COMUNE DI SALA BIELLESE**

VIA UMBERTO I°, n. 2 C.A.P. 13884
TEL 015 2551118 FAX 0152551198
C.F. 81003810025 P.I. 00379180029

ORDINANZA N. 06
DEL 23 maggio 2024
Protocollo: 1740

IL SINDACO

VISTA la comunicazione ATAP del 21 maggio 2024 protocollo 444, nella quale si lamentava lo stato della vegetazione su alcuni tratti della Strada Provinciale n°412

CONSIDERATO

Che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protudenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizione pericolosa, o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche.

VERIFICATO

Che i proprietari di tutti i fondi confinanti le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.

VISTI

Gli art. 50 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;
Gli art. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D. Lgs. N° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
Gli Artt. 892,894,895,896 del codice civile ;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati.

ORDINA

Tutti i proprietari dei terreni confinanti con strade regionali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico situati nel territorio del Comune di SALA BIELLESE, dovranno provvedere a:

- Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazione di visibilità sulle strade confinanti.
- Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondano o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscano in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada.
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi causa.
- Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
- Tagliare gli alberi e i rami dentro le fasce di rispetto nei pressi di linee elettriche e telefoniche e degli alvei dei corsi d'acqua

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi latitanti le strade dovranno essere eseguiti **entro 30 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.**

Controlli su rispetto dell'ordinanza saranno svolti dalla Polizia Municipale, ed in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'Ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa di legge prevista dal Codice della Strada.

Il tutto come sopra specificato, fatta salva ogni azione contravvenzionale al riguardo e ferme restando la responsabilità civile e penale dei proprietari stessi per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltretutto dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni di Legge, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale (art. 650 codice penale).

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale.

INCARICA

Il Comando di Polizia Municipale dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare sanzioni, nei confronti dei trasgressori.

RICORDA CHE:

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

RAMMENTA ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia in esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile



IL SINDACO
(Roberto BLOTTO)